

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Rosa Capria	Segretario
- Avv. Fausto AMADEI	Componente
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione presentato dall' avv. B.B. a seguito della sentenza con la quale la Corte Suprema di Cassazione accogliendo il ricorso dell'avv. B. ha cassato la decisione del Consiglio Nazionale Forense del 18/7/2013 RD n. 181-13, relativa al procedimento RG 248/12 ;

Il ricorrente, avv. B.B., non è comparso;

è presente il suo difensore avv. F. M. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Carla Secchieri ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il presente procedimento trova la sua origine nel provvedimento del COA di Palermo che, in data 19.7.2012, aveva deliberato la reiscrizione all'Albo dell'Avv. B.B., che ne era stato cancellato a seguito di procedimento disciplinare con il quale era stata irrogata, appunto, la

sanzione della cancellazione. Per i fatti oggetto del procedimento disciplinare l'avv. B. era stato sospeso in via cautelare dal COA di Palermo a far tempo dal 3 agosto 2004, e la sospensione non era mai stata revocata.

In particolare, il consiglio palermitano, motivava l'accoglimento della domanda di reinscrizione dell'avv. B., affermando che “quanto ai fini dell'apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata il ricorrente ha riacquisito la perduta moralità, tenuto conto del tempo trascorso”

Avverso il menzionato provvedimento reagiva il procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo, il quale, con ricorso avanti questo consiglio, ne lamentava la motivazione apparente, non essendo stati indicati i fatti nuovi sui quali il Coa aveva fondato il proprio convincimento in ordine alla sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata.

Con sentenza in data 17.10.2013, il Consiglio Nazionale, ritenuto che il Coa di Palermo avesse erroneamente reinscritto l'avv. B., pur non essendo trascorso il termine di cinque anni dall'esecuzione del provvedimento di cancellazione, non potendo computarsi, perchè ontologicamente differente ai fini del decorso del termine il periodo di sospensione cautelare, accoglieva il ricorso.

Avverso tale decisione ricorreva per Cassazione l'avv. B., il quale lamentava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 47 del RDL 1578/33, applicato nel caso di specie pur essendo insuscettibile di applicazione analogica *in malam partem*, per essere dettato esclusivamente per le ipotesi di radiazione dall'albo, ipotesi più grave rispetto alla sanzione della cancellazione che il COA di Palermo gli aveva comminato. Lamentava inoltre l'erroneità del riferimento della sentenza impugnata al tempo necessario per la riabilitazione in sede penale, non avendo il Consiglio tenuto conto della modifica all'art. 179 c.p., che aveva ridotto da 5 a 3 gli anni necessari. Insisteva, infine, nel valorizzare il presofferto.

Con sentenza in data 13.5.2014 la Corte di Cassazione, ritenendo assorbiti il secondo e terzo, accoglieva il primo motivo di ricorso e rinviava pertanto al Consiglio, formulando il seguente principio di diritto: “In presenza di una domanda di reinscrizione nell'albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d'interpretazione analogica, l'art. 47 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - secondo cui l'avvocato radiato dall'albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione - in quanto la cancellazione è sanzione meno grave della radiazione; tuttavia, il tempo decorso può essere autonomamente valutato ai fini dell'apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta "specchiatissima ed illibata", che l'art. 17 del medesimo

decreto richiede per l'iscrizione nell'albo.

Con l'atto di riassunzione l'avv. B. chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto, richiamando le difese già svolte nel precedente grado, e sottolineando in particolare come per il PG il provvisorio fosse considerato permanente sebbene non fossero stati indicati nel ricorso.

DIRITTO

Va innanzitutto osservato come la questione sottoposta a questo Consiglio debba trovare soluzione nell'ambito del procedimento di rinvio che, per il suo carattere "chiuso", verte necessariamente sulle stesse circostanze e sugli stessi motivi indicati nell'originario ricorso, non potendo le parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti, ovvero modificare i termini oggetto della controversia. Sul punto, come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 22/07/2013 n. 17779: "Il Giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, sicché esso - se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività - conserva, invece, il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento" .

Orbene:

- richiamato il principio di cui alla sentenza n. 331/96 della Corte Costituzionale, che ha statuito che le condotte apprezzabili sotto il profilo morale non sono quelle riferibili alla dimensione privata dell'individuo, ma quelle che rilevano ai fini della valutazione, rispetto all'affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento delle attività e delle funzioni considerate, precisando nel contempo che: "Non dovranno essere considerate, né valutate, condotte che, per la loro natura o per la occasionalità o per la distanza nel tempo, o per altri motivi, non appaiano ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente (cioè al momento in cui la condotta assume rilievo) sull'affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attività";
- richiamata precedente giurisprudenza di questo Consiglio per la quale "La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata), necessario ai fini della iscrizione all'albo avvocati e al registro dei praticanti, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall'esito dell'eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l'interessato, la cui condanna penale non comporta pertanto un'automatica inibizione dell'iscrizione" (Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. Perfetti, rel. Piaci, sentenza del 10 febbraio 2014, n. 2)

considerato

- che i fatti, per quanto gravi, oggetto del procedimento penale cui è stato sottoposto l'avv. B. risalgono al 2002, e che il medesimo è stato sottoposto a sospensione cautelare dalla professione nell'agosto del 2004, e poi, senza soluzione di continuità, cancellato a seguito di procedimento disciplinare;
- che non sono emerse ulteriori violazioni, successive a quelle per i quali l'avv. B. è stato condannato, (scontando già interamente la pena inflittagli);
- che il Consiglio dell'Ordine di Palermo, pur con stringata motivazione, ha valutato positivamente la condotta dell'avv. B., ritenendo che egli avesse recuperato la perdita moralità, dando nel contempo risalto al tempo trascorso dal momento della sospensione cautelare alla richiesta di iscrizione;
- che pertanto l'impugnata pronuncia dell'Ordine di Palermo appare correttamente motivata anche alla luce delle considerazioni sopra esposte,

P.Q.M

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

respinge il ricorso della Procura Generale della Corte di Appello di Palermo.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma il 16 luglio 2015.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 30 ottobre 2015.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria